

MAGGIOLI EDITORE

Ufficio Commercio

Legge 31/7/1956 n. 1002 (G.U. 10/9/1956 n. 228)
Nuove norme sulla panificazione

Articolo 1

Disciplina

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente Legge.

Articolo 2

Autorizzazione della Camera di Commercio

I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, sentita una Commissione composta da:

- a) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
- c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli operai panettieri;
- d) un rappresentante del Comune interessato.

La Commissione, che è costituita e presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione.

Articolo 3

Rilascio della licenza

Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonché per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione è rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente Legge e dalle Leggi e Regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo art. 6.

I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta. (1)

Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

(1) Comma sostituito dall'articolo unico della L. 13/08/80, n. 461 (G.U. 22 agosto 1980, n. 230).

Articolo 4

Disposizioni per i forni adibiti alla sola cottura del pane

I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del precedente art. 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente Legge.

Articolo 5

Domanda per la licenza

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori.

[Alla domanda deve essere, altresì, unita la quietanza del deposito provvisorio - rimborsabile per eventuale differenza non coperta dalle spese effettuate presso la competente Sezione di tesoreria provinciale - dell'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, nella misura all'uopo stabilita dalla locale Camera di commercio, industriale ed agricoltura] (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 3, comma 9, DL 28/08/87, n. 357 (G.U. 29 agosto 1987, n. 201), convertito in L. 26/10/87, n. 435 (GU 28 ottobre 1987, n. 252)

Articolo 6

Tasse di concessione governativa

Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, per panifici che possono produrre giornalmente:

(1)

(1) La misura della tassa è ora stabilita dal N. 56 della tariffa approvata con DM 20/08/92 (S.O 21 agosto 1992, n. 196)

Articolo 7

Visto annuale delle licenze

Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo (1).

(1) La misura della tassa è ora stabilita dal N. 56 della tariffa approvata con DM 20/08/92 (S.O 21 agosto 1992, n. 196)

Articolo 8

Soggetti alla tassa di bollo

Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

Articolo 9

Vendita del pane al pubblico

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce «pane».

Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio non possono rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno dei tipi di pane di cui è consentita la produzione

e la vendita, e sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo di pane fornito con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, qualità e quantità di pane consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane al quale si riferisce la distinta.

Articolo 10

Vendita del pane

Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita, distinte da quelle adibite agli altri generi.

Articolo 11

Divieti

É vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione di quelli coperti.

Il trasporto del pane, da un Comune all'altro, è liberamente consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente Legge e purché osservino le disposizioni dell'autorità sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto.

Articolo 12

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della presente Legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni ai panifici, agli effetti della presente Legge, riferiscono anche al Ministero predetto.

Articolo 13

Ricorsi

Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'art. 3, o, nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa, trascorsi 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della Commissione di cui al medesimo art. 3, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio entro 30 giorni dalla data della notificazione o da quella della scadenza del termine suddetto di 60 giorni.

Articolo 14

Sanzioni amministrative

I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con l'ammenda (ora sanzione amministrativa) da lire 50.000 a lire 5.000.000 (1).

Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento.

Tale somma non potrà essere superiore al minimo indicato per le infrazioni all'art. 4 ed al quarto del massimo dell'ammenda per le infrazioni di cui agli articoli 3 e 9, al quinto per le infrazioni di cui agli articoli 2, 10 e 11; ed al decimo per le infrazioni di cui all'art. 7. L'oblazione estingue l'azione penale. (2)

Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il prefetto, su segnalazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.

Le pene comminate dalla presente Legge non escludono quelle previste dal Testo Unico delle Leggi

vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 (3) e da altre disposizioni di Legge.

- (1) Le somme sono state aumentate a norma degli articoli 113 e 114 L. 689/91
- (2) Comma da ritenersi abrogato dall'art. 42 della L. 24/12/91, n. 689
- (3) Vedi ora DPR 26/10/72, n. 641, art. 9

Articolo 15

Prescrizioni

I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3 della presente Legge, debbono adeguarsi alle prescrizioni stabilite dallo stesso articolo entro i termini sotto indicati, decorrenti dalla entrata in vigore della Legge stessa o, se ancora non esistesse, da quando esisterà pubblico allacciamento di forza motrice: tre anni per quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3.000 abitanti (1); sei anni per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti (1); nove anni per quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1.001 abitanti. (1) Il calcolo della popolazione è effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento. Le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore della presente Legge, provvedano al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno, entro un anno dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma dell'art. 2 precedente.

Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente articolo, non potranno più esercitare la loro attività, e qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente Legge, e alle sanzioni previste dall'articolo 14 della Legge medesima.

- (1) I presenti termini, già più volte prorogati, sono comunque scaduti il 31 dicembre 1970: vedi ora l'art. 1 L. 10/01/68, n. 16

Articolo 16

Autorizzazione per la concessione di prestiti

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti previsti per le aziende artigiane dalla Legge 25 luglio 1952, n. 949, anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi.

Articolo 17

Revisione delle licenze

È disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente Legge.

La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, con la procedura stabilita dall'art. 3 per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il disposto dell'art. 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità, la Commissione, di cui allo stesso art. 3, potrà prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.

La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza.

Articolo 18

Abrogazione di norme

Sono abrogate le disposizioni previste dalla Legge 7 novembre 1949, n. 857, ed ogni altra disposizione in materia di panificazione contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente Legge.